

**COMUNE DI VILLARBASSE
PROVINCIA DI TORINO**

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO

DI LOCALI ED IMMOBILI

DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 63 del 18-12-97

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione in uso di edifici, palestre, sale, impianti sportivi, altri locali ubicati sul territorio villarbassese e di proprietà del Comune di Villarbasse (di seguito più brevemente denominati "immobili", nel rispetto delle norme in vigore.

I soggetti beneficiari possono essere le Associazioni, i Gruppi, i Comitati e altri eventuali soggetti che, a giudizio dell'Amministrazione comunale operino in attività od iniziative di pubblico interesse.

L'utilizzo dei locali scolastici può avvenire, fuori dell'orario scolastico, esclusivamente previa comunicazione alle autorità scolastiche competenti, nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 2 - IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE

I locali oggetto di concessione sono quelli indicati nell'allegato A del presente regolamento.

Gli aggiornamenti all'elenco degli immobili di cui al predetto All. A che non comportano modifiche al regolamento verranno approvati con atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART. 3 - FINALITA'

Il Comune in attuazione delle norme del vigente Statuto si pone i seguenti obiettivi:

- favorire la massima espressione delle risorse presenti sul territorio al fine di agevolare un'ampia rete di partecipazione;
- permettere agli Enti territoriali o di diritto pubblico, alle Associazioni, ai Gruppi, ai Comitati ed a eventuali altri soggetti di svolgere attività che, a giudizio della Amministrazione Comunale, risultino di pubblico interesse.

ART. 4 - TIPI DI CONCESSIONI IN USO DEGLI IMMOBILI

Le concessioni in uso degli immobili possono essere:

- a) saltuarie: sono concessioni che consentono ai soggetti di cui all'art. 1 di utilizzare i locali per una volta per svolgere riunioni, manifestazioni, assemblee o seminari;

- b) ricorrenti: sono concessioni che consentono ai soggetti di cui all'art. 1 di utilizzare i locali più volte in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato;
- c) continuative: sono concessioni, che consentono alle "associazioni" di utilizzare i locali per le attività proprie. L'utilizzo dei suddetti spazi può essere di tipo esclusivo o in coabitazione con altre realtà.

ART. 5 - MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta di uso saltuario deve essere avanzata al Comune di Villarbasse e dovrà pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'utilizzo.

La richiesta di uso ricorrente deve essere come sopra avanzata e dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta di utilizzo.

La richiesta di uso continuativo esclusivo e/o in coabitazione con altre associazioni deve essere come sopra avanzata e dovrà pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'utilizzo.

Qualora motivi di opportunità lo suggeriscano, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni e/o altre formule contrattuali per l'uso continuativo degli immobili e ispirate ai principi del presente regolamento, con "Associazioni" aventi particolari finalità di interesse sociale.

ART. 6 - ORDINE DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI.

Compatibilmente con le esigenze di utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale, la concessione in uso degli immobili è subordinata al seguente ordine di priorità:

- 1) iniziative ed attività patrocinate dal Comune;
- 2) iniziative ed attività di Associazioni, Gruppi, Comitati e singoli cittadini residenti, svolte a titolo gratuito nel settore promozione relativo alle iniziative ritenute dalla Amministrazione comunale di valore ed interesse sociale e culturale;
- 3) iniziative ed attività di Associazioni, Gruppi, Comitati e altri eventuali soggetti residenti nel Comune svolte a titolo gratuito e rivolte alla popolazione residente o a strati di essa;
- 4) iniziative ed attività non espressamente previste ai punti precedenti, ma giudicate ammissibili dall'Amministrazione comunale.

A parità di condizioni verrà data priorità alla data di presentazione della richiesta e comunque alle associazioni, Gruppi, Comitati ed altri soggetti con sede o residenza nel territorio di Villarbasse.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare se la richiesta di concessione d'uso sia compatibile con le condizioni generali di agibilità del fabbricato. Ove

si rilevassero gravi incongruenze non eliminabili con prescrizioni d'uso, la concessione potrà risultare non rilasciabile. L'esito negativo motivato sarà comunicato al richiedente.

ART. 7 - RITIRO E CONSEGNA DELLE CHIAVI

Il responsabile firmatario della richiesta ritirerà le chiavi e la riconsegnerà entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è venuta a cessare l'autorizzazione per la concessione in uso.

ART. 8 - RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

L'amministrazione comunale, nel caso di sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre degli immobili si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione rilasciata con preavviso ai concessionari di almeno tre giorni.

La revoca o la sospensione hanno effetto immediato senza alcun preavviso, nei casi d'emergenza, qualora gli immobili siano utilizzati in modo difforme dalla richiesta, quando si rechi molestia, pregiudizio o danno a cose e persone.

Il rinnovo della concessione può essere rilasciata previa richiesta scritta con lettera in carta semplice munita del protocollo del Comune da effettuarsi:

- almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza per gli immobili concessi in "USO RICORRENTE";
- almeno tre mesi prima della scadenza per gli immobili concessi in "USO CONTINUATIVO"

Nel caso gli immobili concessi in uso non vengano più utilizzati, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione comunale a mezzo lettera in carta semplice munita del protocollo del Comune.

ART. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

Il Concessionario deve garantire:

- a) la custodia e la sorveglianza dei locali;
- b) l'utilizzo esclusivo del locale per l'attività specificata;
- c) il rispetto delle strutture e degli oggetti presenti nel locale utilizzato e il ripristino in caso di danno;
- d) la restituzione dei locali perfettamente in ordine e puliti ed il riordino del materiale usato;
- e) il rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge;

- f) il rispetto degli orari stabiliti;
- g) il pagamento della quota stabilita dall'Amministrazione;
- h) il divieto di accedere alle palestre per coloro che non calzano scarpe da ginnastica.

Il concessionario si rende responsabile, sollevando sin d'ora l'Amministrazione comunale, per danni alle persone e cose arrecati nel corso od a causa dell'attività svolta, anche se avvenuti negli spazi esterni agli immobili, a tal fine e qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, il concessionario si impegna a stipulare apposita idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi e responsabilità di cui sopra.

ART. 10 - VIGILANZA

In merito alle concessioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'amministrazione comunale potrà effettuare ispezioni e tutto ciò che ritiene necessario al fine di verificare se l'utilizzo dei locali è conforme alla domanda.

ART. 11 - SANZIONI

Nel caso si riscontrassero danni materiali o inadempienze da parte dei beneficiari di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Comune contesterà l'accaduto al concessionario invitandolo a riparare al danno, tramite lettera notificata.

Trascorsi 15 giorni, nel caso in cui il concessionario non avesse ottemperato alle richieste impartite, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare formalmente il concessionario e/o altri responsabili, tramite notifica nei tempi indicati nella diffida.

Decorso inutilmente tale periodo, il Comune darà l'avvio all'esecuzione dei lavori rivalendosi, per le spese sostenute, direttamente sul concessionario e/o altri soggetti responsabili.

Il risarcimento dei danni verrà perseguito anche tramite le opportune vie legali.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di escludere i contravventori da ogni altro utilizzo delle strutture comunali.

ART. 12 - TARIFFE D'USO DEI LOCALI

Le tariffe d'uso dei locali saranno definite in base alle disposizioni vigenti di legge, con successivo separato provvedimento di Giunta Comunale e saranno aggiornate in base alle indicazioni legislative in materia.

ART. 13 - RIDUZIONI

L'Amministrazione comunale si riserva, previa apposita deliberazione di Giunta, la riduzione delle tariffe di cui all'art. 12 a favore di Associazioni, Gruppi, Comitati ed altri soggetti che operino gratuitamente per finalità di elevato valore ed interesse sociale.

Saranno a carico del Comune, in quanto Ente proprietario, le spese connesse con l'uso dei locali per attività organizzate dal Comune o promosse dallo stesso in collaborazione con Associazioni, Gruppi o Comitati.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti, allo Statuto Comunale e agli altri Regolamenti dell'Ente.

ART. 15 - PUBBLICITA'

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo di adozione diventa eseguibile a seguito dell'esame senza rilievi da parte del competente organo di controllo.